

LA TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI

ENTRATA IN VIGORE - 01-07-2018

FONTE - ART. 1 COMMA 910, 911, 912, 914 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017 (FINANZIARIA 2018)

NOTA DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 4538 DEL 22/05/2018.

Niccoli Angelo Tiberio

In base all'articolo 1 comma 910 della finanziaria 2018 a decorrere dal primo luglio 2018 il datore di lavoro / committenti sono tenuti a corrispondere al lavoratore la retribuzione tramite specifici strumenti di pagamento con divieto di utilizzo del contante.

Tale obbligo è esteso anche ad ogni anticipo che viene rilasciato al dipendente anche i cosiddetti anticipi di cassa corrisposti al lavoratore in occasione delle trasferte.

Ai sensi del comma 911, la violazione del divieto di corrispondere la retribuzione in denaro contante qualunque sia il tipo di lavoro instaurato è sanzionata da €1000 a €5000.

Con nota del 22 5:00 2018 numero 4538 ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito utili chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in esame, che in calce si allega copia integrale.

L' obbligo in esame, come precisato dal comma 912, è applicabile a:

1. rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
2. Contratti di collaborazione coordinata continuativa; (tra questi vengono annoverati i contratti stipulati con amministratori di società)
3. Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ex legge numero 142/2001.

Ai sensi del comma 913 dell'articolo 1 della finanziaria 2018 l'obbligo in esame non riguarda i rapporti di lavoro:

- instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 decreto legislativo 165/2001;
- Quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari domestici esempio colf badante baby-sitter stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- I compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Per quest'ultimi rimane confermato il divieto di pagamento in contanti di somme pari o superiore a 3000 previsto dalla disciplina antiriciclaggio.

Strumenti di pagamento delle retribuzioni.

I datori di lavoro sono tenuti a pagare le retribuzioni ai lavoratori tramite banca o posta utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dov'è il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il soggetto delegato a ricevere il pagamento è il coniuge il convivente il familiare in linea retta o collaterale del lavoratore a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI

La violazione del nuovo obbligo in esame, come precisato dall'Ispettorato Nazionale Lavoro, si determina qualora:

- la somma dovuta sia corrisposta utilizzando modalità diverse da quelle sopra evidenziate;
- all'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento non consegua l'effettivo versamento delle somme dovute, evidenziando uno scopo elusivo da parte del datore di lavoro.

È il caso, ad esempio, del bonifico bancario disposto a favore del lavoratore, successivamente revocato ovvero dell'emissione di un assegno annullato prima dell'incasso.

La verifica dell'ispettorato del lavoro non è limitata al solo riscontro dell'utilizzo degli strumenti sopra accennati per il pagamento della retribuzione, ma anche alla constatazione che lo stesso sia andata a buon fine.

Ai sensi del 912 comma 1 la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, in quanto integra l'obbligo del datore di lavoro di consegnare all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto paga.

Ciò è stato rilevato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 26.10.2017, n. 25463 secondo la quale

“è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula «per ricevuta», non sono sufficienti per ritenere deliberato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento”.

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella citata nota numero 4538 precisa che la contestazione dell’illecito al trasgressore trova applicazione le disposizioni di cui alla legge n 689/1981 e al decreto legislativo numero 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al secondo comma dell’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004 **trattandosi di illecito non materialmente sanabile.**

Tale precisazione porta a delle conseguenze importanti, una volta constatata la violazione, l’ispettore non può diffidare il datore di lavoro a provvedere a regolarizzare entro un determinato termine per evitare le conseguenze delle sanzioni, **ma deve direttamente irrogare la sanzione prevista.**

Una volta constatata la redazione ed irrogata la sanzione è prevista l’applicazione dell’articolo 16 della Legge numero 689/81 in base al quale è **ammessa l’oblazione**, ossia la **possibilità di pagare una somma ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista, o se è più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.**

Da quanto sopra risulta pertanto che la sanzione applicabile è pari a €1.667 (5.000 / 3) e va versata:

- entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento;
- tramite il mod. F23 utilizzando il codice tributo “741T”.

RICORSO E SCRITTI DIFENSIVI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa, infine, che qualora il datore di lavoro riceva un verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 124/2004 (Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria), può presentare, **entro 30 giorni dalla notifica:**

- **ricorso** alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 16, D.Lgs. n. 124/2004;
- **scritti difensivi** dell’Autorità che ha ricevuto il predetto rapporto ex art. 18, Legge n. 689/81.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

– Nota 22 maggio 2018, n. 4538 – Procedure di contestazione della violazione di cui all'art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Richiesta di parere

In relazione all'oggetto, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

- a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell'Ispettorato territoriale del lavoro.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.